



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

121/2014

Settembre/11/2014 (*)

Napoli 23 Settembre 2014

Con la circolare n. 102 del 3 settembre 2014 l'INPS fornisce importanti chiarimenti circa l'utilizzo di un nuovo modello di dichiarazione per gli aiuti "de minimis", a seguito delle novità introdotte dall'approvazione del Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013 sul regime "de minimis" in vigore dal 1° gennaio 2014.

Come noto, con il termine "*de minimis*" si intendono ***gli aiuti di stato di piccolissima entità che non devono essere sottoposti al vaglio comunitario***, poiché regolamentati da una disciplina comunitaria particolare.

Nel dettaglio, i Regolamenti attualmente in vigore sono due: **il Regolamento (UE) n. 1407/2013** sugli aiuti di importanza minore (regime generale) e **il Regolamento (UE) n. 1408/2013** sugli aiuti d'importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

NOVITA' REGOLAMENTI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014

Tra gli elementi di novità introdotti dai due regolamenti, si segnala:

- ***L'inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli aiuti minori "de minimis";***
- ***L'introduzione del criterio di impresa unica, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a***

determinarsi con riferimento all'insieme delle imprese tra le quali sussista una relazione nei termini indicati dall'articolo 2, paragrafo 2, dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

DEFINIZIONE IMPRESA UNICA AI FINI REGOLAMENTI UE

Con il documento di prassi in esame, l'Inps chiarisce che ai fini dell'applicazione dei due regolamenti citati, s'intende per **"impresa unica"** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica".

IMPORTO MASSIMO AIUTI DE MINIMIS

Come noto, il limite massimo che un'impresa può ricevere nell'arco di tre esercizi finanziari con il regime "de minimis" **è pari al 200.000 euro e 100.000 euro per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi**, ai sensi del **Regolamento n. 1407/2013**.

Per quanto concerne invece gli aiuti concessi a favore di imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, **il Regolamento n. 1408/2013** prevede, invece, **l'elevazione del massimale di aiuto**

concedibile nella misura di 15.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari, rispetto al precedente limite di 7.500 euro.

Si ricorda che per **esercizio finanziario** si intende il periodo utilizzato dall'impresa per scopi fiscali. Conseguentemente, qualsiasi sia il mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante comprende l'annualità finanziaria in corso e le due precedenti.

PERIODO TRANSITORIO - UTILIZZO NUOVA MODULISTICA

Nel documento di prassi in esame l'Istituto previdenziale chiarisce che per gli incentivi rientranti nella normativa "degli aiuti *de minimis*" e **concessi dall'INPS prima del 30 giugno 2014**, ***continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti e la modulistica ivi prevista.***

Devono invece essere applicati i nuovi regolamenti ed utilizzare la nuova modulistica, allegata alla circolare n. 102, nelle ipotesi in cui ***le istanze relative agli incentivi***, comprese le istanze anteriori al 30 giugno 2014, ***non siano state ancora definite.***

Nelle suddette ipotesi la sede INPS competente inviterà l'impresa interessata a rilasciare, entro il termine di 15 giorni, la dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 in base al nuovo modello, in sostituzione della dichiarazione, eventualmente già rilasciata dall'impresa, in cui si faccia riferimento ai previgenti regolamenti "de minimis".

In caso di mancato rilascio della dichiarazione, la Sede rigetterà l'istanza.

ATTENZIONE: il nuovo modello di dichiarazione risulta allegato alla circolare in esame, alla quale si rinvia.

AIUTI "DE MINIMIS" PER I QUALI TROVANO APPLICAZIONE I NUOVI REGOLAMENTI N. 1407/2013 E N. 1408/2013.

L'Inps nella circolare in esame ricorda infine le agevolazioni ***per le quali si applicano i nuovi Regolamenti circa il regime "de minimis" e di conseguenza l'utilizzo della nuova modulistica***, che ad oggi risultano essere:

➤ **Sgravio contributivo previsto dall'articolo 22 L. n.**

183/2011 (circolari n. 128/2012 e n. 116/2013); è necessario avvalersi del nuovo modello di dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1), in sostituzione di quello indicato nelle circolari citate;

➤ **Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'ASPI, previsto dall'articolo 2 comma 10 bis, L. n. 92/2012** (circolare n. 175/2013 e n. 81/2014); è necessario avvalersi del nuovo modello di dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000, in sostituzione di quello indicato nelle circolari citate;

➤ **Incentivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nella "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori", previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010** (circolare n. 115/2011); in attesa che i sistemi informativi centrali aggiornino il modulo telematico "GIOV-GE", i datori di lavoro interessati invieranno la richiesta di ammissione al beneficio tramite il modulo telematico attualmente disponibile nel Cassetto previdenziale e contestualmente inoltreranno la dichiarazione "*de minimis*" secondo il *fac-simile* allegato alla circolare, avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto Previdenziale.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC